

ATTO DD 699/A1701B/2025

DEL 14/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: Legge 12 dicembre 2016, n. 238. Destinazione degli esuberi produttivi della DOCG Brachetto d'Acqui o Acqui per le tipologie Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante. Vendemmia 2025.

Premesso che la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, all'articolo 39, comma 4, stabilisce che le Regioni, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, delle uve e dei mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, possono definire sistemi di regolamentazione per la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione delle uve;

Il medesimo comma prevede che tali sistemi siano stabiliti su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai Consorzi di tutela, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Regione;

L'articolo 35, lettera d), della stessa legge, stabilisce che le rese produttive di uva per ettaro consentono un esubero fino al 20% della resa massima di uva ad ettaro, esubero che non può essere destinato alla produzione della relativa denominazione di origine, ma può essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT (a partire da un vino DOCG) o di vini IGT (a partire da un vino DOC), ove siano rispettate le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione e le disposizioni di cui all'articolo 38 in materia di riclassificazioni, declassamenti e tagli;

Il Consorzio di Tutela Vini d'Acqui (di seguito, Consorzio di Tutela), con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2025, approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 8 agosto 2025, ha richiesto alla Regione Piemonte la regolamentazione della destinazione degli esuberi produttivi per la vendemmia 2025, evidenziando:

- la situazione di rallentamento delle esportazioni verso alcuni Paesi terzi;
- la diminuzione dei volumi di imbottigliato rispetto all'annata precedente;

Per le tipologie "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante della DOCG, il Consorzio ha proposto la seguente destinazione degli esuberi:

DOCG Brachetto d'Acqui o Acqui			
TIPOLOGIA	RESA	SUPERI	Destinazione superi
Brachetto d'Acqui o Acqui	80 q/ha (67,50 hl/ha)	16 q/ha (11,20 hl/ha)	5 q/ha (3,5 hl/ha) Mosto aromatico da Uve Brachetto; 11 q/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc) ad esclusione della destinazione a bevande ex REG.UE 251/2014
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante	80 q/ha (67,50 hl/ha)	16 q/ha (11,20 hl/ha)	5 q/ha (3,5 hl/ha) Mosto aromatico da Uve Brachetto; 11 q/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc) ad esclusione della destinazione a bevande ex REG.UE 251/2014

La filiera produttiva ,che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dalla Regione Piemonte tramite consultazione telematica e ha espresso parere favorevole alla richiesta del Consorzio.

Precisato che il rispetto della destinazione dei superi per la compilazione della dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione è responsabilità dell'azienda dichiarante.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

- di stabilire, per la vendemmia 2025, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, come richiesto dal Consorzio di Tutela Vini d'Acqui, che le uve e i mosti eccedenti la resa fissata nel disciplinare di produzione della DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" per le tipologie "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante, pari a un massimo del 20% corrispondente a 16 q/ha (11,20 hl/ha), siano destinati come segue:

- 5 q/ha (3,50 hl/ha) → mosto aromatico da uve Brachetto;
- 11 q/ha → usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc.), con esclusione della destinazione a bevande di cui al Reg. (UE) n. 251/2014.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino